

*Il parere del plenum sulla proposta di legge approvata dalla Camera e adesso al Senato*

# Prescrizione alla quinta riforma

## Csm: norma transitoria o udienze tutte da riprogrammare

DI DARIO FERRARA

Nella riforma della prescrizione serve una «norma transitoria» oppure «si rischia sul Pnrr»: è il parere approvato ieri dal plenum del Consiglio superiore della magistratura. C'è dunque il nodo dei processi in corso sulla modifica al regime di estinzione dei reati, la quinta in diciannove anni, approvata alla Camera: mentre la proposta di legge passa al Senato, Palazzo dei Marescialli riprende la richiesta avanzata dai ventisei presidenti delle Corti d'appello: senza norma transitoria si deve decidere caso per caso qual è la normativa applicabile e riprogrammare tutte le udienze in secondo grado e in Cassazione, mentre si avvicina «il termine per il conseguimento dell'obiettivo negoziato con la Commissione europea nell'ambito del Pnrr». La pdl prevede la sospensione della prescrizione di ventiquattro mesi dopo la sentenza di condanna di primo grado e di dodici mesi dopo la conferma della condanna in appello (mentre non c'è sospensione per chi viene assolto). Se la sentenza di impugnazione non arriva nei tempi previsti, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola il precedente periodo di stop. Anche in caso di successivo proscioglimento o annullamento della condanna in appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini della prescrizione.

**Riorganizzazione onerosa.** Si pone, tuttavia, una questione di successione di leggi penali nel tempo, in particolare di quale sia quella più favorevole da applicare, anche perché l'attuale improcedibilità della legge

Cartabia ha natura processuale: i ventisei presidenti delle Corti d'appello invocano la norma transitoria evocando altrimenti il «rischio paralisi» e ritardi negli obiettivi Pnrr: la quarta riforma in sette anni imporrebbe di ricalcolare tutti i tempi dei processi, fascicolo per fascicolo. Per l'Unione delle Camere penali la pdl «non è la soluzione migliore», ma «ha il merito di ricondurre la prescrizione «alla sua naturale dimensione sostanziale». L'incubo per il Csm è che per individuare «i procedimenti da trattare con priorità» servirebbe una «riorganizzazione prevedibilmente molto onero-

sa»: si tratta di ricostruire il «regime di prescrizione e/o improcedibilità applicabile ad ognuno di essi», osserva il parere, approvato dal plenum con un voto contrario e un astenuto. «Al fine di scongiurare tali evenienze», secondo il Csm «sarebbe opportuno un regime transitorio, il cui perimetro di ammissibilità è ben definito alla luce della giurisprudenza costituzionale, con riferimento sia agli aspetti migliorativi che peggiorativi di una nuova disciplina».

**Applicazione e previsione.** Negli ultimi diciannove anni la prescrizione è stata modificata dalle leggi Cirielli (2005),

Orlando (2017), Bonafede (2019) e Cartabia (2021). Alle leggi Orlando e Bonafede, ricorda la Cassazione, non si applica il principio della disciplina più favorevole al reo: contengono infatti la previsione della loro applicabilità ai reati commessi a partire da una certa data. In sintesi: per i reati commessi fino al 2 agosto 2017 si applica la legge Cirielli; fra il 3 agosto 2017 e fino al 31 dicembre 2020 si applica la legge Orlando con le relative sospensioni. Manca invece la previsione speciale nel passaggio alla Cartabia: risulta più favorevole la riforma Orlando che anche dopo la pronuncia della

sentenza di primo grado e di appello prevedeva comunque il decorso del termine di prescrizione, sia pure con periodi di sospensione. Per i reati commessi dal primo gennaio 2020 si applica in primo grado la prescrizione in base agli articoli 157 e seguenti Cp senza tuttavia conteggiare la sospensione abrogata e nei gradi successivi l'improcedibilità introdotta dalla Cartabia.

**IO ONLINE** Il testo del documento su [www.italiagoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiagoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI VIA LIBERA PRELIMINARE AL DPR

## Incidenti, tabella unica per risarcimento danni

DI DARIO FERRARA

Arriva la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per le vittime degli incidenti stradali che hanno riportato macrolesioni, vale a dire un'invalidità fra dieci e cento punti. È stato approvato in via preliminare il 16/1 dal Consiglio dei ministri lo schema di regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che contiene la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, con i coefficienti di variazione che corrispondono all'età del danneggiato; il tutto ai sensi dell'art. 138, co. 1, lett. b), del dlgs 209/2005, codice assicurazioni private

**Aggiornamento annuale.** Il dpr disciplina il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità nella sua componente sia biologica sia morale. Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro. E per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidata una somma di 39,37 euro a titolo di danno biologico temporaneo. Entrambi gli importi sono

aggiornati ogni con decreto ministeriale, in una misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat. L'incremento per il danno morale è compreso tra il 30 e il 60 per cento di quanto liquidato a titolo di danno biologico temporaneo.

**Voci ulteriori.** La tabella unica nazionale stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, compreso tra dieci e cento punti. Risulta integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale ed è costruita considerando tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire l'importo del risarcimento al danneggiato nel sinistro stradale: pregiudizio biologico permanente, cioè la lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all'età del soggetto leso, al danno morale, cioè la sofferenza psicologica interiore, e al danno biologico temporaneo, vale a dire l'inabilità momentanea. Le tavole prevedono anche i coefficienti moltiplicatori del punto

per il calcolo del danno biologico e morale e il coefficiente di riduzione per l'età del danneggiato.

**Lunga attesa.** Il provvedimento, spiegato al ministero delle Imprese e del Made in Italy, nasce per garantire il diritto per le vittime di sinistri di avere un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, razionalizzando al tempo stesso i costi che gravano sul sistema assicurativo e, di riflesso, il diritto dei consumatori a vedere garantito un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi. «La tabella unica nazionale è attesa da ben 18 anni», ricorda il ministro Adolfo Urso, «garantirà alle vittime dei sinistri il diritto a un pieno ed equo risarcimento del danno subito. Un significativo passo avanti verso maggiori certezze e una uniformità di trattamento, a beneficio sia dei consumatori sia delle compagnie assicurative».

**IO ONLINE** Il testo del decreto su [www.italiagoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiagoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

## Con la Carta cultura 500 € per i giovani

DI MARIA MANTERO

I neo diciottenni potranno comprare biglietti del cinema, libri, musica o ingressi nei musei con la Carta cultura e la Carta del merito, che vanno a sostituire 18App.

Lo prevede il decreto del ministro della cultura 225/2023 sulla Carta della cultura giovani e la Carta del merito, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024, che entrerà in vigore il 31 gennaio prossimo. Il provvedimento disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo dei due benefici, previsti dalla legge n. 234/2021. Il valore nominale di ciascuna carta è di 500 euro. I neo-maggiorenni potranno utilizzare le due carte, cumulando gli importi, per acquistare biglietti per teatro, cinema o spettacoli dal vivo, libri,



Gennaro Sangiuliano

abbonamenti a quotidiani e periodici così come visite ai musei, mostre o corsi di lingua. Mentre sono escluse le spese per video giochi o abbonamenti a piattaforme streaming.

La Carta della cultura giovani, si legge nel dm firmato dal ministro Gennaro Sangiuliano, «è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35 mila euro ed è assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età». La seconda Carta, quella del merito, è riconosciuta a invece «a chi ha conseguito, non oltre il compimento dei 19 anni, il diploma di secondo grado con un voto di almeno 100 centesimi».

© Riproduzione riservata

## Per 171 istituti tecnici diploma in 4 anni e non 5

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Diploma in 4 anni invece che in 5 per 171 istituti tecnici e professionali che hanno messo in campo 193 corsi. Sono le scuole ammesse, al termine dell'istruttoria condotta dal ministero dell'istruzione, alla sperimentazione della nuova istruzione tecnica e professionale che partirà dal prossimo settembre (si vedano le anticipazioni di *ItaliaOggi* di martedì scorso). «Dagli istituti è giunta una risposta importante», ha commentato il ministro Giuseppe Valditara, «il nostro obiettivo è offrire ai ragazzi una formazione di serie A e maggiori chance di lavoro, colmando il gap tra domanda e offerta». Le scuole hanno presentato il progetto per il nuovo percorso di studi in raccordo con un'impresa e un Its, gli istituti tecnologici superiori post diploma. Più peso alle discipline di base, italiano, matematica e inglese, e potenziamento di quelle specialistiche. Gli studenti faranno anche più apprendistato e alternanza scuola-lavoro. Spinta anche all'internazionalizzazione e alla ricerca. I diplomati potranno decidere di proseguire poi nel successivo percorso specialistico di due anni degli Its, piuttosto che in università o accedendo direttamente al mondo del lavoro. Gli organici dei docenti restano invariati.

© Riproduzione riservata